

Avviso Pubblico

«SICILIA OPPORTUNITÀ PER LA RICERCA E LE INFRASTRUTTURE»

Approvato con D.D.G. n. 3633 del 30.12.2024

F.A.Q. (versione del 03.03.2025)

A. Requisiti di ammissibilità

Quesito n. A.1

Gli istituti tecnologici superiori post-diploma (c.d. "ITS Academy") costituiti ai sensi della Legge n. 99 del 15 luglio 2022 (istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) possono legittimamente concorrere quali destinatari/beneficiari ammissibili alle agevolazioni ai sensi del par. 2.1 dell'Avviso?

Risposta

Le disposizioni di cui al par. 2.1 dell'Avviso (cui si rimanda per le specifiche del caso) includono tra i soggetti eleggibili alle agevolazioni gli organismi di ricerca pubblici o privati secondo la definizione dell'art. 2, p.to 83 del Reg. UE 651/2014 (GBER) [come specificata nella Comunicazione della Commissione C(2022)7388-final paragrafo 1.3, lett. ff)], oltre alle imprese di qualsiasi dimensione che si aggregano ai predetti organismi di ricerca nelle forme consentite dallo stesso par. 2.1.

Posto quanto sopra, la definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" include, nella fattispecie in esame, oltre agli organismi che svolgono propriamente attività di ricerca, anche quelli le cui attività istituzionali abbiano ad oggetto attività di diffusione dei risultati delle stesse attività di ricerca mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Ne consegue che, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso per i soggetti già costituiti e fatte salve le opportune verifiche da eseguirsi – caso per caso – sulla documentazione istitutiva del soggetto concorrente al fine di accertare le specifiche competenze operative ad esso attribuite, i concorrenti che svolgano attività di insegnamento e di diffusione/valorizzazione dei risultati della ricerca e/o delle sperimentazioni possono considerarsi eleggibili alle agevolazioni di cui all'Avviso.

Quesito n. A.2

L'art. 2) punto 6 dell'Avviso dispone che "I soggetti individuati al precedente comma 1 possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso, individualmente o in forma aggregata con altri soggetti, prendendo parte ad una sola proposta progettuale. La partecipazione a più proposte progettuali comporta l'inammissibilità di tutte le istanze in cui lo stesso soggetto è presente".

Premesso che questo organismo di ricerca ha una sola partita IVA ed un solo codice fiscale a livello nazionale e che rappresenta una molteplicità di istituti, ciascuno dei quali operanti in differenti settori tra quelli richiamati dalla S3 regionale prevista dall'Avviso, potreste chiarire se è consentito o meno ai nostri

istituti interni partecipare all'Avviso presentando differenti proposte progettuali ancorché ciascuno di essi dispone del medesimo codice fiscale e partita IVA?

Risposta

Le disposizioni di cui al richiamato art. 2, p.to 6 dell'Avviso debbono essere intese nel senso che il medesimo soggetto concorrente (identificato con un determinato codice fiscale) non può risultare coinvolto direttamente in più di un programma di investimento candidato alle agevolazioni dello stesso Avviso.

Nel caso prospettato, appare evidente che i singoli istituti non dispongano di una distinta personalità giuridica rispetto all'organismo di ricerca di cui sono parte, come comprovato dall'attribuzione del medesimo codice fiscale e partita IVA; ne consegue, l'organismo di ricerca nel suo insieme potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulle agevolazioni di cui all'Avviso.

Le disposizioni dell'art. 2.6 dell'Avviso, data la ragguardevole dimensione dei programmi di investimento agevolabili (compresi tra 5 e 20 milioni di euro), sono state adottate in considerazione della prospettiva di finanziare un ristretto numero di proposte progettuali.

Ciò non toglie, tuttavia, che all'interno del medesimo programma di investimento candidato alle agevolazioni del presente Avviso non possano essere ricompresi più tematismi tra quelli previsti dalla S3 regionale, a patto che il costo complessivo dello stesso programma di investimenti risulti ricompreso nelle soglie dimensionali innanzi richiamate.

Non è escluso, altresì, che un soggetto concorrente direttamente coinvolto nell'attuazione di un programma di investimenti candidato alle agevolazioni del presente Avviso possa aderire in forma di partner associato ad un'altra proposta progettuale presentata da un altro partenariato; la stessa adesione non comporta il diritto a ricevere alcuna forma di contribuzione pubblica a valere sul presente Avviso.

Quesito n. A.3

L'art. 2) punto 6 dell'Avviso dispone che "I soggetti individuati al precedente comma 1 possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso, individualmente o in forma aggregata con altri soggetti, prendendo parte ad una sola proposta progettuale. La partecipazione a più proposte progettuali comporta l'inammissibilità di tutte le istanze in cui lo stesso soggetto è presente. L'inammissibilità sussiste anche nel caso in cui uno stesso soggetto proponente già coinvolto in una proposta progettuale, prenda parte ad un'ulteriore proposta progettuale per il tramite di altri soggetti in regime di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile".

In relazione a quanto sopra, si chiede in quali casi la partecipazione di un soggetto ad un'altra entità giuridica precluda la possibilità allo stesso soggetto di presentare una proposta progettuale distintamente rispetto a quella candidata alle agevolazioni dal soggetto giuridico da esso partecipato.

Risposta

Come già richiamato nella risposta al quesito nr. 2, le disposizioni di cui all'art. 2, p.to 6 dell'Avviso debbono essere intese nel senso che il medesimo soggetto concorrente (identificato con un determinato codice fiscale) non può risultare coinvolto direttamente in più di un programma di investimento candidato alle agevolazioni dello stesso Avviso. Tale preclusione viene estesa anche nei casi in cui tra due potenziali

soggetti concorrenti sussistano relazioni di colleganza o di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Per quanto sopra, se lo stesso organismo di ricerca partecipa, in qualità di socio/consorzio, ad altra entità giuridica ed entrambe intendessero candidare alle agevolazioni dell'Avviso rispettivamente due distinte proposte progettuali, tale eventualità è consentita laddove tra l'organismo partecipante e l'altra entità giuridica partecipata, non sussistano relazioni di colleganza (partecipazioni qualificate comprese tra il 20% ed il 50% del capitale sociale) o di controllo (partecipazioni superiori al 50% del capitale sociale) secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile. Tale preclusione, deve intendersi valida anche nei casi in cui tra i soggetti in questione sussistano relazioni contrattuali e/o di altra natura tali da poter desumere tra di essi l'esistenza di un unico centro decisionale.

Non è escluso, anche in questo caso, che un soggetto concorrente direttamente coinvolto nell'attuazione di un programma di investimenti candidato alle agevolazioni del presente Avviso possa aderire in forma di partner associato ad un'altra proposta progettuale presentata da un altro partenariato; la stessa adesione non comporta il diritto a ricevere alcuna forma di contribuzione pubblica a valere sul presente Avviso.

Quesito n. A.4

Posto che il soggetto concorrente è un **ENTE PUBBLICO DI RICERCA NAZIONALE** e ha come finalità istituzionale *"le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente"*, nonché *"la diffusione dei risultati della ricerca"* in modalità aperta e pubblica, si chiede di specificare se lo stesso concorrente, **non agendo come impresa**, deve comunque apportare un cofinanziamento o l'agevolazione potrà coprire fino al 100%. (cfr. Comunicazione 2016/C 262/01, in GUUE C 262 del 19/7/2016).

Risposta

Il cofinanziamento è comunque richiesto in coerenza con quanto disposto dal par. 3.5 dell'Avviso, cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il cofinanziamento, infatti, è espressione della capacità del soggetto concorrente, non solo di garantire un'efficace realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, ma anche della capacità dello stesso soggetto di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione della IR/IPS, garantendone la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 72.2.d del Reg. UE n. 2021/1060

La quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto proponente potrà avere ad oggetto esclusivamente spese ammissibili di cui al par. 3.4 dell'Avviso e dovranno essere in ogni caso essere documentate nelle modalità previste dal par. 4.12 dello stesso Avviso.

Nel caso di soggetto proponente che NON SVOLGE attività economica, quest'ultimo è tenuto a dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo di possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria in relazione al piano di investimenti da realizzare, che dovrà essere documentata mediante attestazione rilasciata da un istituto di credito presso cui il soggetto richiedente è correntista mediante compilazione dell'Allegato d) allo schema di domanda di accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1), al cui interno si attesti per quest'ultimo la disponibilità di somme liquide e disponibili sufficienti a coprire una quota pari ad almeno il 30% del costo complessivo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso, ovvero la disponibilità dello stesso istituto di attivare una linea di credito per pari importo. In alternativa all'attestazione bancaria di cui sopra, il soggetto proponente potrà dimostrare di avere le suddette disponibilità iscritte a bilancio all'interno di idonee riserve/stanzamenti disponibili e documentabili.

Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 2.1.2.III dell'Avviso, la capacità finanziaria verrà

valutata cumulativamente con riferimento al complesso dei soggetti coinvolti nel costituendo partenariato di progetto, pro-quota o comunque sino al raggiungimento complessivo di almeno il 30% del costo lordo totale del predetto programma di investimenti.

Quesito n. A.5

La Fondazione XXXX (della quale si allega lo statuto), è una fondazione di partecipazione con capitale pubblico/privato costituita espressamente in risposta al bando PNRR su ecosistemi dell'innovazione.

Si tratta di una fondazione che annovera tra i soci università siciliane, entri di ricerca ed altri soggetti industriali di varie dimensioni.

La fondazione ha l'obiettivo primario di portare a compimento il progetto PNRR finanziato dal MUR, ma si tratta di un ente di natura permanente e non temporanea che continuerà la sua attività nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico a beneficio dei soci e della collettività

Si chiede di voler specificare se un siffatto soggetto giuridico può considerarsi ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso

Risposta

La disciplina dei requisiti di ammissibilità soggettiva per l'accesso alle agevolazioni dell'Avviso è contenuta nei relativi artt. 2.1 e 2.2.

Le fondazioni (cfr. § 2.1.1.3 dell'Avviso) sono espressamente richiamate tra le forme giuridiche prescritte in capo ai soggetti concorrenti per la l'accesso alle agevolazioni.

Per quanto sopra, e fermi restanti in capo al soggetto concorrente (in questo caso una fondazione) i requisiti specifici di cui al §§ 2.1 e 2.2 dell'Avviso, quest'ultimo potrà procedere autonomamente in forma singola alla presentazione di un programma di investimento, laddove abbia al suo interno almeno un organismo di ricerca, pubblico o privato, in possesso dei requisiti di cui al § 2.1.1.A dell'Avviso (partner di una IR inserita nella Road Map ESFRI o capofila di una IR individuata dal PNIR).

In caso contrario, la fondazione potrà accedere alle agevolazioni configurandosi come soggetto proponente aggregativo ancora non costituito, a condizione che la stessa aggregazione rispetti le condizioni previste dal §2.1.2.III dell'Avviso.

Quesito n. A.6

Un soggetto proponente aggregato non ancora costituito di cui al par. 2.1.2.III dell'Avviso in quale fase del processo di selezione delle proposte progettuali deve qualificarsi come operatore economico o non economico e con quali modalità?

Risposta (aggiornamento del 14.02.2025)

L'istanza di accesso alle agevolazioni per un soggetto proponente aggregato non ancora costituito deve essere presentata mediante compilazione dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1, indicando all'interno dello stesso la forma giuridica selezionata per la propria futura costituzione unitamente alla propria composizione mediante coinvolgimento di uno o più tra i soggetti ammissibili di cui al par. 2.1 dell'Avviso.

La qualificazione del costituendo soggetto giuridico quale operatore che svolgerà attività prevalentemente economica o NON economica si rinviene da quanto riportato dal Soggetto proponente all'interno della Sezione Q "Budget e Piano finanziario" dell'Allegato F – "Schema di proposta progettuale" accluso all'Avviso, nel quale nei differenti prospetti di cui alle Tabelle 1 (per le IR) e 3 (per i PRI) – in corrispondenza della colonna "Intensità di aiuto applicata" – si richiede di indicare

espressamente se si prevede di applicare le intensità di aiuto previste dai regimi di esenzione pertinenti di cui al RGE o se applicare il massimale dell'80% previsto dal par. 3.5.3 dell'Avviso in coerenza con quanto disciplinato dalla Comunicazione della Commissione europea C/2022/7388-final – Paragrafo 2.1.

Si ricorda che l'applicazione di tale massimale è consentito SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per i programmi di investimento che prevedano la realizzazione di una IR (ed eventualmente se previsto un PRI), in quanto, per le IPS sono applicabili ESCLUSIVAMENTE le intensità di aiuto previste dall'art. 26-bis del RGE.

Nel caso in cui il soggetto proponente inserisca il massimale di aiuto dell'80% di cui al par. 3.5.3 dell'Avviso all'interno della Tab. 1 "Infrastrutture di ricerca" dell'Allegato F – Sezione Q "Budget e Piano finanziario", lo stesso massimale dovrà essere riportato anche all'interno della Tab. 3 "Progetti di ricerca industriale" non essendo consentita una differente definizione dell'intensità d'aiuto.

L'inserimento all'interno delle tabelle sopra richiamate dell'intensità di aiuto pari all'80% come prevista dal par. 3.5.3 dell'Avviso qualifica autonomamente il soggetto proponente quale operatore che svolge attività prevalentemente NON economica e pertanto ad esso si applicano le disposizioni di cui alla predetta Comunicazione della Commissione europea C/2022/7388-final – Paragrafo 2.1.

Per i soggetti proponenti aggregati non ancora costituiti, si ricorda che – al pari dell'Allegato 2.1 – Sezione III.b.1 – in coerenza con quanto previsto dal par. 4.4.1.a) dell'Avviso, lo Schema di proposta progettuale (c.d. "Formulario" di cui all'Allegato F dell'Avviso) dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascun legale rappresentante (o loro delegati) dei componenti della costituenda aggregazione.

Si specifica che la qualificazione del soggetto proponente quale operatore che svolge attività prevalentemente economica/NON economica come sopra documentata NON potrà essere modificata durante tutto il periodo che decorre dalla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e fino al completamento delle attività istruttorie da parte dell'Amministrazione e – in caso di valido collocamento della stessa proposta progettuale nella graduatoria di cui al par. 4.8 dell'Avviso, la stessa opzione dovrà essere mantenuta per tutta la durata di attuazione del progetto agevolato e per il successivo periodo di stabilità dell'operazione,

in coerenza con quanto previsto dal par. 3.5.6 dell'Avviso. Qualora l'Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal par. 4.9 dell'Avviso, a seguito dell'acquisizione della documentazione fornita al soggetto proponente aggregato non ancora costituito nei termini di cui al par. 4.8 dell'Avviso (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria) comprovante, tra le altre cose, l'intervenuta costituzione del soggetto aggregato, dovesse riscontrare che quest'ultimo è stato costituito con una forma giuridica diversa da quelle consentite dall'avviso (cfr. par. 2.1.3 dell'Avviso) o con finalità statutarie differenti da quelle dichiarate all'interno del modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1 – Sezione III b.2), la stessa proposta progettuale sarà rigettata ed il soggetto beneficiario decade dal diritto a ricevere le agevolazioni.

Quesito n. A.7

Si chiede esplicita conferma che: "**Soggetto Richiedente**" e "**Soggetto proponente**" siano sinonimi e che pertanto una proposta progettuale avrà un solo soggetto proponente, ovvero un solo soggetto richiedente, anche quando si tratti di soggetto aggregato (che coinvolge più soggetti giuridici partecipanti).

Risposta

Si conferma che "Soggetto richiedente" e "Soggetto proponente" sono sinonimi nell'Avviso. Ogni proposta dovrà avere un unico soggetto proponente, anche se aggregato costituito o non costituito. Se la proposta risulterà ammessa alle agevolazioni, la stessa sarà attuata da un unico "Soggetto beneficiario", che deve coincidere con il soggetto proponente come dichiarato nella domanda. Ai fini dell'eventuale successiva formalizzazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, per i soggetti proponenti

aggregati non ancora costituiti alla data della domanda di accesso alle agevolazioni non sono consentite variazioni dei componenti della medesima aggregazione.

Quesito n. A.8

Si chiede esplicita conferma che il "**Soggetto Beneficiario**" di una proposta approvata, a cui secondo le definizioni viene attribuita la titolarità univoca del programma, sia uno anche nel caso di più soggetti partecipanti alla proposta e che, pertanto, in caso di proposta approvata ed ammessa a finanziamento, il "**Soggetto Beneficiario**" si identifica con il "**Soggetto proponente aggregato già costituito**" (nel caso di proposta presentata ai sensi del paragrafo 2.1.2.II) o con il "**nuovo soggetto giuridico da costituire prima del decreto di concessione**" (nel caso di proposta presentata ai sensi del paragrafo 2.1.2.III).

Risposta

Si rimanda a quanto già risposto nel quesito precedente, confermando che il Soggetto beneficiario dovrà necessariamente coincidere con il Soggetto proponente dichiarato in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ribadendo che nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito, quest'ultimo non potrà subire variazioni nella sua composizione tra differenti soggetti giuridici ai fini dell'eventuale formalizzazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Quesito n. A.9

In considerazione della prima frase riportata nella definizione di "Soggetto Proponente" nel paragrafo 1.4.1.q): "per «Soggetto proponente» si intendono i soggetti previsti al par. 2.1 comma 1 del presente Avviso che presentano una istanza di agevolazione nelle forme previste al par. 2.1 comma 3" in cui le forme di presentazione previste al par. 2.1 comma 3 sembrano valere per qualsiasi tipo di soggetto proponente, sia singolo che aggregato, si chiede esplicita conferma che nel caso di "**Soggetto Proponente singolo**" (ossia nel caso di proposta presentata ai sensi del paragrafo 2.1.2.I) **NON** sia necessario che la natura giuridica corrisponda ad una di quelle riportate nei punti da I a V del par. 2.1 comma 3.

Risposta

Come già correttamente riportato nel quesito, le forme giuridiche tassativamente previste dal par. 2.1, comma 3 dell'Avviso si intendono quale requisito soggettivo obbligatorio per i Soggetti proponenti aggregati già costituiti e/o non ancora costituiti rispettivamente di cui ai punti II e III del par. 2.1.2 dell'Avviso. Lo stesso obbligo non sussiste per il Soggetto proponente singolo che dovrà in ogni caso disporre individualmente dei requisiti di cui al par. 2.1.1.A (partner di una infrastruttura di ricerca inserita nella Road Map ESFRI o capofila di una infrastruttura di ricerca individuata dal PNIR) del medesimo Avviso. In quest'ultima eventualità, si precisa che laddove il soggetto partner di una ESFRI fosse un'Associazione Temporanea di Scopo, quest'ultima – poiché priva di autonoma personalità giuridica – non costituisce un soggetto eleggibile alle agevolazioni del presente Avviso.

Quesito n. A.10

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se è ammissibile una proposta presentata da una Fondazione/Scarl già costituita e composta (da statuto) **da 20 Membri Fondatori/Soci** che possa essere il Soggetto Proponente Aggregato **già Costituito** (quindi proposta presentata ai sensi del Par. 2.1.2.II) rappresentante una aggregazione di **solo 8 dei suoi membri fondatori/soci** (tra cui figure almeno un soggetto di cui al paragrafo 2.1.1 lettera A) o comunque di una aggregazione costituita da un **sottoinsieme** dei membri fondatori/compagine sociale da indicare esplicitamente nella proposta;

ovvero, più in generale, se una aggregazione di un numero N di soggetti (di cui fanno parte almeno un soggetto di cui al paragrafo 2.1.1 lettera A oltre che soggetti di cui alle lettere B e C) può essere rappresentata da un soggetto giuridico **già costituito** come Fondazione o come Scarl **in cui il totale dei membri fondatori o dei soci comprendano anche soggetti che non intendano essere indicati come componenti** dell'aggregazione/compagine/partenariato ai fini della presentazione di una proposta progettuale a valere dell'Avviso.

Risposta

Nella fattispecie rappresentata dal quesito in esame, il Soggetto proponente coincidente con una Fondazione/Scarl già costituita è da intendersi la stessa Fondazione/Scarl nella sua unitarietà, in quanto essa dispone di una personalità giuridica autonoma rispetto ai suoi componenti.

Quesito n. A.11

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2.1.ii lettere f) g) e h) (capacità economico-finanziaria, capacità amministrativa ecc.) da dichiarare al momento della proposta debbano essere posseduti e dichiarati esclusivamente dal soggetto proponente già costituito o se possano, in alternativa, essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei componenti dell'aggregazione (anche non necessariamente in quota parte rispetto alla composizione societaria all'interno del soggetto proponente).

Risposta

Come disposto dal par. 2.2.1.5 dell'Avviso, il possesso dei requisiti di cui ai punti i) e ii) è attestato dal richiedente e da ciascun suo componente nel caso di soggetto aggregativo non ancora costituito, mediante rilascio di idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2020.

Nel caso di soggetti proponenti aggregati non ancora costituiti di cui al par. 2.1.2.III dell'Avviso, conformemente con quanto previsto dal par. 4.4.1, lett. c) dell'Avviso, la capacità finanziaria verrà valutata cumulativamente con riferimento al complesso dei soggetti coinvolti nel costituendo partenariato di progetto, pro-quota o comunque sino al raggiungimento complessivo di almeno il 30% del costo lordo totale del programma di investimenti candidato alle agevolazioni.

Quesito n. A.12

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II i costi dell'intervento devono essere sostenuti:

- esclusivamente dal Soggetto Beneficiario per tutta l'aggregazione;
- esclusivamente da ciascuno dei componenti dell'aggregazione (ognuno per la quota di budget eventualmente prevista nella proposta progettuale)

oppure se

- possono essere sostenuti sia dai componenti l'aggregazione che dal soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione.

Risposta

Come già specificato nella risposta ai quesiti A.7 e A.8, il Soggetto beneficiario deve intendersi quale entità giuridica cui compete univocamente l'onere di provvedere alla realizzazione del programma di investimenti agevolato. Pertanto, tutti i costi derivanti dalla realizzazione di quest'ultimo dovranno, a pena di inammissibilità, risultare intestati, sostenuti e pagati dallo stesso Soggetto beneficiario e non dai

suoi componenti.

Quesito n. A.13

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II, ai fini della dimostrazione della disponibilità dell'immobile/degli immobili oggetto di intervento, di cui al paragrafo 4.4.1.e) secondo punto, la disponibilità dell'immobile debba essere **ceduta/trasferita** al Soggetto Proponente/Beneficiario anche se l'immobile è già nella disponibilità di uno dei componenti dell'aggregazione.

Risposta

In coerenza con la risposta al quesito A.10, il/i titolo/i di disponibilità degli immobili interessati dalla realizzazione del programma di investimenti agevolato deve essere intestato al Soggetto beneficiario e non ai suoi componenti nel caso di aggregazioni tra differenti soggetti giuridici.

Per quanto sopra, è consentita la cessione in disponibilità di un immobile posseduto da un componente del Soggetto proponente aggregato al Soggetto beneficiario delle agevolazioni, a patto che la stessa cessione si configuri quale titolo di disponibilità dell'immobile debitamente registrato. Si ricorda che non sono considerati ammissibili i contratti di comodato d'uso.

Quesito n. A.14

Inammissibilità ai sensi del paragrafo 2.1 comma 6 dell'Avviso

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II da un soggetto già costituito in cui uno dei soci/membri fondatori della società/fondazione **NON** sia indicato fra i partner componenti della aggregazione che partecipa alla proposta a valere del presente avviso, la partecipazione di tale soggetto ad un'altra proposta progettuale a valere dello stesso Avviso comporti l'inammissibilità di entrambe le proposte.

A titolo di esempio:

Se una Società o Fondazione (Soggetto giuridico indipendente e già costituito) la cui compagine sociale/membri fondatori sia composta da 5 Soggetti: "Soggetto 1", "Soggetto 2", "Soggetto 3", "Soggetto 4" e "Soggetto 5" e presenta una **PROPOSTA A** come "Soggetto Proponente Aggregato **già costituito**" (Par. 2.1.2.II) in rappresentanza di una compagine costituita da **solo 3 dei suoi soci/membri** "Soggetto 1"+"Soggetto 2"+"Soggetto 3", gli altri soggetti **NON** partecipanti all'aggregazione della proposta A (ossia "Soggetto 4" e/o "Soggetto 5") possono presentare un'altra proposta a valere dell'Avviso, **PROPOSTA B**, senza che ciò costituisca causa di inammissibilità di entrambe le proposte A e B?

Risposta

Come già riportato nella risposta al quesito A.12, il Soggetto proponente coincidente con un'entità giuridica già costituita concorre all'avviso nella sua interezza, a prescindere dall'effettivo coinvolgimento o meno dei suoi componenti.

In conformità con quanto previsto dal par. 2.1.6 dell'Avviso, gli stessi componenti del predetto Soggetto proponente potranno eventualmente concorrere autonomamente alla candidatura di una differente proposta progettuale a valere sul presente Avviso, solo e soltanto nei casi in cui tra il Soggetto proponente di cui essi sono parte e gli stessi componenti non sussistano relazioni di colleganza o controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, come peraltro previsto dalla dichiarazione di cui al punto 9

dell'Allegato 2.1 – Sezione III.b.2.

La stessa preclusione vale in generale in tutti i casi in cui un medesimo soggetto giuridico dovesse concorrere a più di una proposta progettuale avendo rapporti di colleganza e/o controllo con altri soggetti giuridici coinvolti in altre proposte progettuali. Il verificarsi di questa situazione comporta l'inammissibilità di tutte le istanze in cui lo stesso soggetto è coinvolto.

Quesito n. A.15

Si chiede di confermare, che nel caso in cui una società o una fondazione costituita da più soci/membri fondatori come soggetto giuridico indipendente da ciascuno dei suoi stessi soci/fondatori (e quindi **non** controllato o collegato ai sensi dell'Art. 2359 del cc) partecipi ad una proposta progettuale (**PROPOSTA A**) in qualità di partner di un soggetto aggregato in fase di costituzione (par. 2.1.2.III) tale partecipazione non comporti causa di inammissibilità qualora uno dei soci (che non partecipa alla proposta A) partecipi (come soggetto proponente o partner) ad un'altra proposta (**PROPOSTA B**) a valere dello stesso Avviso.

Risposta

Si rimanda alla risposta riportata al quesito A.14.

Quesito n. A.16

Si chiede conferma che gli obblighi di mantenimento dello status di operatore non economico di cui al paragrafo 3.5.6 siano applicabili al soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione e non ai singoli componenti dell'aggregazione

Risposta

Essendo il Soggetto beneficiario un soggetto con personalità giuridica distinta dai suoi eventuali componenti/soci, gli obblighi di mantenimento dello status di operatore non economico di cui al par. 3.5.6 dell'Avviso, come pure le obbligazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060 (c.d. "Clausola di stabilità delle operazioni") si intendono riferiti al Soggetto beneficiario.

Quesito n. A.17

Da Avviso Pubblico si legge che all'art. 2.1 che i destinatari eleggibili sono:

- partner di una Infrastruttura di Ricerca inserita nella Road Map ESFRI (cfr. par.1.4);
- capofila di una Infrastruttura di Ricerca individuata dal Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027 (cfr. par.1.4).

Nel caso in cui queste casistiche di cui sopra non costituiscono una entità giuridica autonoma, ma sono disciplinate attualmente a livello italiano da ATS o JRU ed il partner o capofila è un organismo di ricerca, prevale sempre il limite soltanto di una domanda per soggetto pubblico?

Risposta

Nella fattispecie ipotizzata permane il limite di una domanda per ciascun singolo proponente. Restano salve le disposizioni di cui al par. 2.1.6 dell'Avviso.

Quesito n. A.18

Disponibilità dell'immobile dove si realizzi il PRI

Nel caso di realizzazione di un PRI, ai fini dell'ammissibilità delle spesa di RI, gli immobili oggetto di investimenti (es. riqualificazione edilizia, installazione di macchinari e attrezzature) e/o sede di svolgimento delle attività di RI (es. laboratori, reparti produttivi, ecc.):

- devono essere nella disponibilità della futura aggregazione (IR), come individuati nel programma di investimento per la domanda di creazione/ammodernamento di IR (escluso ricerca commissionata e servizi di consulenza, attività di comunicazione e disseminazione)?
- possono essere anche immobili nella disponibilità esclusiva dei singoli componenti la futura aggregazione?
- possono essere anche immobili nella disponibilità di terzi che collaborino in forma stabile e strutturata con la futura aggregazione (OPEN IR, altre IR, ODR)?

Risposta

La possibilità di realizzare con l'assistenza finanziaria pubblica dell'Avviso PRI costituisce una facoltà del soggetto proponente che può essere esercitata solo e soltanto se in combinazione con la realizzazione di una IR o IPS. In tal senso, l'eventuale PRI costituisce una componente meramente accessoria alla realizzazione della IR/IPS.

In tal senso, infatti, l'Avviso punta a sostenere – per il tramite della realizzazione del PRI – la fase di avviamento della IR/IPS e della relativa attività, sostenendo anche la realizzazione di un primo PRI coerente con le relative finalità/obiettivi scientifici ed operativi.

In considerazione di quanto sopra, l'eventuale PRI dovrà essere realizzato avvalendosi degli assett strumentali e della capacità operativa della IR/IPS realizzata con il contributo finanziario dell'Avviso. Ciò non toglie, tuttavia, che – nel caso di soggetti beneficiari risultanti dall'aggregazione di differenti partner – parti dello stesso PRI potranno essere realizzate con il contributo scientifico ed operativo del personale dei singoli componenti dell'aggregazione, a patto che i relativi costi vengano spesi dal soggetto beneficiario del contributo mediante l'istituto del distacco.

Quesito n. A.19

Soggetti beneficiari del PRI

Un soggetto che parteciperà stabilmente all'IR, non in qualità di membro della costituenda aggregazione, ma di soggetto che collabori come impresa (OPEN IR) o come altra IR o come ODR in forma stabile e strutturata per un periodo almeno pari all'intera durata di realizzazione del programma oltre il vincolo di stabilità delle operazioni (art. 65 del RDC), può partecipare al PRI presentato nella proposta dalla costituenda aggregazione e accedere alle agevolazioni ivi previste come beneficiario?

Risposta

No. Il programma di investimenti candidato da un soggetto proponente che includa anche la realizzazione di un PRI prevede che lo stesso soggetto giuridico realizzi sia la IR/IPS che il relativo PRI.

Quesito n. A.20

Rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'effettivo coinvolgimento delle imprese

Ai sensi dell'Avviso, par. 2.1, comma 5, il requisito della presenza delle imprese tra i soggetti promotori del piano di sviluppo della IR, deve essere soddisfatto all'atto della presentazione della domanda di finanziamento.

L'APPENDICE 2 – OPEN IR specifica che la presenza delle imprese tra i soggetti promotori del piano di sviluppo dovrà essere soddisfatta obbligatoriamente all'atto della presentazione della domanda di finanziamento accludendo a quest'ultima almeno un protocollo di intesa o altro strumento (ad es. Memorandum of Understanding, lettera di intenti, accordo preliminare o similari) che dimostri l'effettivo coinvolgimento delle imprese individuate nel rispetto di opportuni principi di trasparenza e non discriminazione.

A parere della scrivente, nel caso di una futura aggregazione (da costituirsi), svolgente attività prevalentemente NON economica, l'obbligo del rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione nell'effettivo coinvolgimento delle imprese, potrà operare solamente nella fase successiva a quella di realizzazione del programma di investimento oggetto del presente avviso e, pertanto, non nella fase di presentazione della domanda.

Domanda: potete fornire un chiarimento sull'interpretazione e le modalità di applicazione del principio di trasparenza e non discriminazione nell'effettivo coinvolgimento delle imprese?

Risposta

Le disposizioni di cui al par. 2.1.5 dell'Avviso, in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni prescritti dal PR FESR Sicilia 2021-2027 per la relativa Azione 1.1.4, impongono che il soggetto promotore di una IR/IPS debba prevedere la presenza e/o il coinvolgimento di imprese.

La stessa presenza di imprese potrà essere garantita alternativamente o mediante il loro coinvolgimento diretto quali componenti di un soggetto proponente aggregato costituito/non ancora costituito, ovvero dimostrando il loro coinvolgimento esterno in una delle forme previste dall'Appendice II "OPEN IR" dell'Avviso. L'obbligo di garantire il coinvolgimento attivo delle imprese nella realizzazione della IR sussiste anche nel caso in cui il programma di investimenti venga promosso da un soggetto proponente singolo di cui al par. 2.1.1.a dell'Avviso.

Il coinvolgimento delle imprese dovrà avvenire – sin dalla fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso – garantendo (ove pertinente) il rispetto del principio di parità di accesso e non discriminazione.

Quest'ultimo, infatti, assume particolare rilevanza nel caso in cui il soggetto proponente ed i suoi componenti si configurino quali soggetti di diritto pubblico la cui interazione con altri soggetti esterni di diritto privato (imprese) può richiedere l'attivazione di procedure di individuazione e di selezione che garantiscano parità di accesso e di non discriminazione.

In questi casi, il soggetto proponente ed i suoi componenti debbono motivare la modalità attraverso cui è avvenuta la selezione delle imprese coinvolte nella formulazione della domanda di accesso alle agevolazioni tenendo in debita considerazione le proprie disposizioni statutarie, nonché quelle prescritte dalle norme del vigente ordinamento giuridico pertinente ed applicabile.

Ove pertinente, il rispetto del principio di parità di accesso e di non discriminazione dovrà essere garantito dal soggetto beneficiario anche nelle fasi di realizzazione e di futura gestione della IR/IPS attuata con il sostegno finanziario del presente Avviso.

Si ricorda che le imprese a qualsiasi titolo coinvolte nella realizzazione della IR/IPS dovranno svolgere un'attività economica e/o disporre di fabbisogni tecnologici coerenti con le finalità del programma di investimenti candidato alle agevolazioni del presente Avviso.

Quesito n. A.21

Effetto di incentivazione per le GI

L'Allegato F - Schema di proposta progettuale Sez. C. è richiesto al soggetto proponente classificabile come Grande Impresa di dimostrare l'effetto di incentivazione (ex art. 6, comma 3, lett. b) del RGE).

In relazione a quanto sopra, si chiede di chiarire:

1. A quale soggetto è richiesto di dimostrare l'effetto di incentivazione:
 - a. alla futura aggregazione da costituirsi nelle forme di cui al par 2.1.3. dell'Avviso (Consorzio, Società cooperativa, Società di capitali, Rete soggetto, Fondazione)?
 - b. ai singoli componenti la futura aggregazione?
2. Una costituenda aggregazione che svolga attività prevalentemente NON economica ai sensi della Comunicazione C(2022) 7388 final della Commissione Europea - Paragrafo 2.1.1., per la quale il sostegno pubblico oggetto del presente Avviso esuli dall'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, può essere assoggetta all'applicazione dell'Allegato I del RGE (definizione di Pmi)?
3. Un componente la costituenda aggregazione che si qualifichi come OdR e svolga attività prevalentemente NON economica, ai sensi della richiamata Comunicazione, è soggetto all'applicazione dell'Allegato I del RGE (definizione di Pmi)?

Risposta

Il rispetto del c.d. "Effetto di incentivazione" di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del Reg. UE n. 651/2014 e ss.mm.ii. (c.d. "RGE") deve essere garantito solo nel caso in cui il soggetto proponente si configuri, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, quale "grande impresa" ai sensi dell'art. 2, comma 24 del RGE.

Pertanto, la compilazione dell'Allegato F in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è richiesta solo nel caso di soggetto proponente singolo o di soggetto proponente aggregato costituito che si configuri quale "grande impresa".

Nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito, il rispetto dell'effetto di incentivazione dovrà essere garantito dalla futura aggregazione laddove quest'ultima si configuri quale operatore economico ed assuma la configurazione di "grande impresa"; in tal caso, l'Ente finanziatore accerterà il rispetto di tale condizione previa acquisizione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione del soggetto beneficiario, valutati i rapporti di natura partecipativa esistenti con i rispettivi componenti l'aggregazione nel frattempo costituita.

Quesito n. A.22

Un importante Ente di Ricerca Nazionale, che opera attraverso dei dipartimenti dislocati su diverse città, deve realizzare un programma di investimento che prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura presso un Dipartimento ed un ampliamento di una infrastruttura esistente presso un altro Dipartimento sempre nell'ambito di un progetto comune.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 3.1 lettera a dell'Avviso:

3.1 Interventi finanziabili:

1. Sono finanziabili programmi di investimento realizzati e localizzati nel territorio regionale e finalizzati:
 - a) alla creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca (IR) e/o all'ammodernamento di IR esistenti (ad

esempio: ristrutturazione, ampliamento, nuovi allestimenti tecnologici, etc.);

Sembra che tali due tipologie di investimento possano coesistere all'interno di un progetto unitario.

Andando a vedere l'Allegato 2.1 - Modello per l'istanza di finanziamento, punto 3, le due tipologie di investimento sembrano poste in alternativa.

Con la presente si chiede se è possibile realizzare un progetto che prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura presso un Dipartimento ed un ampliamento di una infrastruttura esistente presso un altro Dipartimento ubicato in una città diversa (sempre sul territorio siciliano). Il tutto ovviamente nell'ambito di un progetto unitario, organico e funzionale.

Risposta

Si conferma che un programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso può prevedere la realizzazione di interventi che interessino differenti immobili, a patto che gli stessi interventi risultino tra di loro complementari e funzionali al conseguimento delle medesime finalità cui è rivolto lo stesso programma di investimenti.

In tal senso, è consentita la possibilità di prevedere all'interno di un medesimo programma di investimenti la realizzazione di una nuova IR unitamente all'ammodernamento di una IR esistente selezionando all'interno dell'Allegato 2.1 entrambe le fattispecie.

Quesito n. A.23

Si chiede di chiarire se il requisito della territorialità, ossia se l'OdR debba avere la sede legale e/o operativa in Sicilia debba essere garantito già in fase di presentazione della domanda o in un momento successivo.

Si chiede, altresì, di specificare se Soggetto Giuridico costituendo deve avere l'immobile o il luogo che ospiterà la IR nel territorio regionale. Il componente potrebbe anche non avere sede operativa in regione.

Risposta

La presentazione di una domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso è consentita a tutti i soggetti ammissibili di cui al par. 2.1 dello stesso Avviso che dispongano dei requisiti di ammissibilità di cui al relativo par. 2.2.

Con riferimento al requisito di "territorialità", l'Avviso prescrive che il soggetto proponente si impegni ad avere almeno un'unità operativa nel territorio della Regione Sicilia allorquando il relativo programma di investimenti risultasse ammesso alle agevolazioni e pertanto ai fini dell'eventuale sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

In merito alla disponibilità dell'immobile presso cui sarà ospitata la IR nel territorio regionale, l'Avviso riporta chiaramente al par. 2.2.1 quanto segue: "ove già non disponibile all'interno del territorio regionale della Sicilia, assumere l'impegno ad acquisire la disponibilità dell'immobile (o degli immobili) selezionato/i per l'attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso al più tardi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al successivo par. 4.8".

Quesito n. A.24

È possibile inserire in proposta due immobili, ciascuno appartenente, ad esempio, a due diverse imprese

facenti parte del costituendo soggetto proponente aggregato? Solo se entrambi sono sede dell'investimento e funzionali al progetto. Non sono in alcun modo alternativi.

Risposta

Si rimanda alla risposta al Quesito n. A.22, ribadendo che – nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito – quest'ultimo dovrà acquisire la disponibilità dell'immobile (o degli immobili) interessato/i dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni ai fini dell'eventuale sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni secondo quanto specificato al par. 4.4.1.e dell'Avviso.

Quesito n. A.25

Il contratto di locazione è considerato valido titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'investimento? Sono consentite le forme previste dalla legge ad eccezione del comodato d'uso.

Risposta

Si conferma che il contratto di locazione è considerato un valido titolo di disponibilità dell'immobile a patto che lo stesso risulti intestato al soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Quesito n. A.26

Presentazione come Soggetto Proponente Aggregato da costituire ai sensi del paragrafo 2.1.2.III dell'Avviso

A quale "sezione III c" ci si riferisce nel modulo Allegato 2.1 sezione III b (b1) quando al punto 3 si chiede di dichiarare:

3. di possedere singolarmente i requisiti di cui all'art. 2.2 dell'Avviso, come da separata dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui alla **sezione III c**

Risposta

Il richiamo alla "Sezione III c" contenuto all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione III.b.1 (punto 3) è un refuso. Il riferimento corretto deve intendersi riferito all'Allegato 2.1 – Sezione III b.2 che dovrà essere compilato da ciascun componente dell'aggregazione non ancora costituita, rispondendo ai soli punti pertinenti in ragione delle proprie caratteristiche (come espressamente precisato dal par. 2.2.1 dell'Avviso).

Si rimanda a quanto meglio specificato nella modifica apportata alla risposta al quesito A.6, per quanto attiene alla dichiarazione inerente alla natura economica/NON economica del soggetto giuridico aggregato di futura costituzione.

Quesito n. A.27

In risposta alla FAQ n. A.6 del 20.01.2025 "Un soggetto proponente aggregato non ancora costituito di cui al par. 2.1.2.III dell'Avviso, in quale fase del processo di selezione delle proposte progettuali deve qualificarsi come operatore economico o non economico e con quali modalità?" è stato specificato che: "A integrazione dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1, il soggetto proponente aggregato non ancora costituito dovrà accludere anche il modello Allegato 2.1 – Sezione III.b.2, all'interno del quale dovrà dichiarare se esso si configurerà quale operatore che svolge attività prevalentemente economica, oppure quale operatore che NON svolge attività prevalentemente economica ai sensi di quanto previsto dalla

Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final – Paragrafo 2.1.”

Nella risposta alla succitata FAQ si precisa inoltre che: *“Qualora l’Amministrazione, (...), dovesse riscontrare che quest’ultimo è stato costituito con una forma giuridica diversa da quelle consentite dall’avviso (cfr. par. 2.1.3 dell’Avviso) o con finalità statutarie differenti da quelle dichiarate all’interno del modulo di istanza per l’accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1 – Sezione III b.2), la stessa proposta progettuale sarà rigettata ed il soggetto beneficiario decade dal diritto a ricevere le agevolazioni.”*

Nel sottotitolo dell’Allegato 2.1 - Modello per l’istanza di finanziamento – SOGGETTO PROPONENTE NON ANCORA COSTITUITO - SEZIONE III b.2, è specificato che il suddetto allegato è *“da compilarsi a cura di ciascun componente la futura aggregazione”*.

Questa circostanza, unitamente alla tipologia di dichiarazioni da attestare (possesso del rating di legalità, possesso della certificazione di parità di genere, partecipazione ad una sola domanda di partecipazione, ecc..) fa ritenere che la dichiarazione sull’attività svolta (prevalentemente economica/NON economica) riguardi lo stato di fatto (data di presentazione della domanda) e riguardi esclusivamente il singolo componente la futura aggregazione, non la futura aggregazione.

Si chiede pertanto di chiarire se il succitato modello possa essere utilizzato per la costituenda aggregazione, per il tramite della mandataria, e come dover eventualmente procedere per riscontrare positivamente la condizioni specificata nella FAQ.

Potrebbe la dichiarazione sul tipo di operatore della futura Aggregazione (prevalentemente economico/NON economico), assolversi compilando il paragrafo F.4 dell’Allegato F) *“Argomentare nel dettaglio la natura dell’Infrastruttura”*?

Risposta

Si rimanda a quanto precisato nel corrigendum fornito nella risposta al quesito n. A.6

Quesito n. A.28

Dichiarazione di impegno ad acquisire l’immobile

Al par 4.4.1.e) dell’Avviso è stabilito che i richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di finanziamento (Allegato 2.1 – Modello per l’istanza di finanziamento), documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile o evidenze della disponibilità del soggetto titolare di diritto di godimento a concederlo in utilizzo al soggetto proponente. In questo secondo caso, il soggetto proponente dovrà sottoscrivere in domanda una dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità dell’immobile, indicando le coordinate catastali e producendo *idonea attestazione rilasciata, anche in forma di scrittura privata, dal titolare del diritto di godimento, attestante la sua disponibilità a cederlo in utilizzo o proprietà al soggetto proponente nell’eventualità di ammissione a finanziamento.*

Nell’Allegato 2.1 - Modello per l’istanza di finanziamento – SOGGETTO PROPONENTE NON ANCORA COSTITUITO - SEZIONE III b - DICHIARAZIONE DI INTENTI (b.1), tutti i soggetti componenti la futura aggregazione allegano la documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile presso cui è prevista la realizzazione del programma di investimenti (par. 4.4, comma 1, lett. e) precisando che: *“nel caso di dichiarazione di impegno, essa dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto componente la costituenda aggregazione”*.

Nell’Allegato 2.1 - Modello per l’istanza di finanziamento – SOGGETTO PROPONENTE NON ANCORA COSTITUITO - SEZIONE III b.2 *“da compilarsi a cura di ciascun componente la futura aggregazione”*, il dichiarante si impegna - ove già non disponibile all’interno del territorio regionale della Sicilia, a: *“acquisire la disponibilità dell’immobile (o degli immobili) selezionati per l’attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso al più tardi entro 60 giorni dalla data di*

pubblicazione della graduatoria di cui al par. 4.8".

Considerato che l'Allegato 2.1, Sezione III b.1 deve essere compilato e sottoscritto da tutti i componenti la futura aggregazione mentre l'Allegato 2.1, Sezione III b.2 deve essere compilato e sottoscritto da ciascun componente la futura aggregazione, nel caso in cui si dichiara di dover acquisire uno o più immobili:

- quale soggetto deve rendere la dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità dell'immobile (degli immobili): mandataria della futura aggregazione?
- singolo componente la futura aggregazione?
- tutti i componenti la futura aggregazione?
- a favore di chi deve essere rilasciata l'attestazione del titolare sulla disponibilità a concedere l'immobile: futura aggregazione (costituenda)?
- mandataria della futura aggregazione?
- singolo componente la futura aggregazione?
- può essere indicata (anche) come sede di attuazione del programma di investimenti, l'immobile di un partner che collabori come impresa (OPEN IR) o come altra IR o come altro ODR? In caso di risposta affermativa, sono confermate si applicano le indicazioni di cui ai punti 1. e 2.?

Risposta

Nel caso prospettato (Soggetto proponente aggregato non ancora costituito), la dichiarazione di intenti di cui all'Allegato 2.1 – Sezione III b.1 dovrà contenere al punto 5 gli estremi identificativi dell'immobile e/o degli immobili presso cui si prevede di realizzare il programma di investimenti teso alla realizzazione della IR/IPS. Il soggetto proponente dovrà confermare tale indicazione producendo una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i componenti l'aggregazione, ad acquisire la disponibilità dell'immobile (o degli immobili) interessati dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni. Nel caso in cui l'immobile individuato dovesse essere nella disponibilità di soggetti terzi estranei all'aggregazione, in conformità con quanto previsto dal par. 4.4.1, lett. e) dell'Avviso, il terzo titolare del relativo diritto di godimento dovrà produrre idonea attestazione attestante la sua disponibilità a cederlo in utilizzo o proprietà al soggetto proponente nell'eventualità di ammissione a finanziamento. Tale dichiarazione potrà essere rilasciata in favore del soggetto giuridico indicato all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1 quale rappresentante della costituenda aggregazione.

Con specifico riferimento alla compilazione dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.2, come riportato all'interno del par. 2.2.1 dell'Avviso, i singoli componenti della costituenda aggregazione avranno cura di dichiarare il possesso dei soli requisiti pertinenti in ragione delle rispettive caratteristiche, tralasciando gli altri eventualmente non pertinenti e/o comunque riscontrati da altri componenti dell'aggregazione (es. impegno ad acquisire la disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimenti, possesso individuale della capacità economico-finanziaria).

Ad ogni buon conto, si precisa che i singoli componenti della costituenda aggregazione dovranno in ogni caso risultare in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità prescritti dal par. 2.2.1 dell'Avviso che si configurino quali requisiti di status (es. antimafia, regolarità posizione contributiva, capacità di contrarre con la PA, altro assimilabile) e che non afferiscano a situazioni/condizioni future ascrivibili alla costituenda aggregazione.

Si segnala che il richiamo all'art. 4.2, comma 9 contenuto all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione I, Sezione II e Sezione III b.1 è da intendersi un mero refuso e che in luogo dello stesso deve prendersi a riferimento il richiamo al citato par. 4.4.1, lett. e) del medesimo Avviso. Si specifica che, in coerenza con quanto previsto dal par. 4.4.1, lett. e) dell'Avviso, ai fini dell'eventuale concessione delle agevolazioni, il Soggetto

beneficiario nel frattempo costituito dovrà risultare validamente intestatario della disponibilità effettiva dell'immobile (o degli immobili) interessati dal programma di investimenti agevolato, in forza di un valido titolo giuridico debitamente registrato e comunque diverso da un contratto di comodato d'uso. Nel caso che, nel caso in cui l'immobile interessato dal programma di investimenti risultasse nella disponibilità attuale di un componente della costituenda aggregazione, quest'ultimo dovrà rilasciare al soggetto rappresentante la medesima aggregazione (come riportato all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1) idonea dichiarazione di impegno ad immettere il costituendo soggetto giuridico nella disponibilità dello stesso immobile in forza di un valido titolo di disponibilità debitamente registrato (non è consentito il ricorso ai contratti di comodato d'uso), qualora lo stesso progetto dovesse collocarsi validamente nella graduatoria di cui al par. 4.8 dell'Avviso.

Quesito n. A.29

Rispetto all'art. 2.2 Requisiti di ammissibilità – Comma 1 - ii) I soggetti proponenti che NON svolgono attività prevalentemente economica, lett. d)

Si chiede conferma della possibilità per un Ente Pubblico di Ricerca di dimostrare la capacità economico-finanziaria mediante DSAN riportante l'importo complessivo del bilancio nell'esercizio precedente quello di presentazione del bando o, in alternativa, nel triennio precedente quello di presentazione del bando, con modalità analoghe a quelle previste nei bandi europei quali ad es. lo "statement of turnover".

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal par. 2.2.2 – ii), lett. d) i soggetti proponenti che non svolgono attività prevalentemente economica possono dimostrare la relativa capacità economico-finanziaria, oltre che attraverso un'attestazione rilasciata da un istituto di credito mediante compilazione dell'Allegato D all'Avviso, anche mediante produzione di idonea documentazione comprovante la disponibilità delle coperture finanziarie necessarie iscritte a bilancio all'interno di idonee riserve e/o altri stanziamenti disponibili e documentabili.

Non è consentita la produzione di altre evidenze come quella dello "Statement of turnover" di cui allo strumento "Financial Capacity Assessment" previsto per il programma Horizon Europe, in quanto non previsto all'interno dell'Avviso.

Quesito n. A.30

Con riferimento alla costituzione di una nuova entità giuridica nelle forme disciplinate dal par. 2.1 dell'Avviso "Destinatari/beneficiari ammissibili" come verrà gestito il budget e il contributo concesso?

Gli acquisti possono essere effettuati dai singoli partner e poi essere conferiti alla nuova entità?

Con riferimento al meccanismo previsto per la gestione del budget economico e del contributo pubblico concesso, si richiede se, essendo il destinatario del contributo pubblico la nuova entità, questa possa ribaltare il contributo pro-quota ai singoli partner per consentire loro di effettuare gli investimenti previsti, cofinanziare l'iniziativa e conferire gli acquisti alla nuova entità.

Risposta

Come già ripetutamente osservato nelle risposte ai precedenti quesiti (cfr. quesito A.8, A.10, A.12), il Soggetto beneficiario deve intendersi quale entità giuridica cui compete univocamente l'onere di provvedere alla realizzazione del programma di investimenti agevolato. Pertanto, tutti i costi derivanti dalla realizzazione di quest'ultimo dovranno, a pena di inammissibilità, risultare intestati, sostenuti e pagati dallo stesso Soggetto beneficiario e non dai suoi componenti.

I singoli componenti di una costituenda aggregazione non possono in nessun caso considerarsi quali co-beneficiari del programma di investimenti agevolato, pertanto, non è plausibile alcun ribaltamento del contributo operato dal Soggetto beneficiario a favore dei suoi componenti.

Si ribadisce ancora una volta che il presente Avviso non finanzia progetti realizzati in associazione/raggruppamento temporanea di scopo, quanto piuttosto programmi di investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di IR/IPS destinate a durare nel tempo.

Quesito n. A.31

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II, ai fini di dimostrare quanto previsto al par. 4.9.1 secondo punto in relazione a quanto richiesto al paragrafo 2.3.1 sia sufficiente un accordo (pubblicamente registrato) tra i partner dell'aggregazione che prende parte al progetto di infrastrutturazione qualora gli stessi rappresentino un sottoinsieme rispetto alla totalità di soci/membri di un soggetto giuridico già costituito.

Risposta

Come già riportato nella risposta al quesito A.12, il Soggetto proponente già costituito che assuma la titolarità – nella veste di Soggetto beneficiario – delle competenze attuative di una proposta ammessa alle agevolazioni del presente Avviso, assume su di sé tali obbligazioni in quanto persona giuridica autonoma e distinta dai propri componenti. Per quanto sopra, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al par. 4.9.1 secondo punto, tale prescrizione dovrà essere ottemperata necessariamente mediante modifica dello statuto del Soggetto beneficiario.

Quesito n. A.32

Le Associazioni ETS costituite ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. aventi come soci centri di ricerca e società di capitali, quest'ultime a scopo di lucro possono legittimamente concorrere quali destinatari/beneficiari ammissibili alle agevolazioni ai sensi del par. 2.1 dell'Avviso ed avere riconosciuto il contributo nella misura del 80% come previsto al punto 3.5.3?

Risposta

Come già riportato nella risposta al quesito C.1, cui si rimanda per maggiori dettagli, il soggetto proponente che svolga o intenda svolgere attività prevalentemente NON economica pertinente e funzionale al perseguimento degli obiettivi connessi con la realizzazione e/o ammodernamento di una IR può legittimamente beneficiare del regime derogatorio di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/7388. In tal caso, il contributo pubblico concedibile esula dalla qualificazione di aiuto di Stato e potrà essere concesso, secondo quanto previsto dal punto 3.5.3 dell'Avviso entro il massimale dell'80% del totale dei costi ammissibili per il programma di investimenti candidato alle agevolazioni.

La natura di operatore NON economico deve potersi desumere dalla documentazione istitutiva dello stesso soggetto proponente (es. atto costitutivo e statuto) e la stessa deve permanere lungo tutta la durata del processo di attuazione del programma di investimenti agevolato e per i successivi cinque anni dal relativo completamento.

L'accertamento di tale requisito deve essere verificato in capo all'entità giuridica che si qualifica quale soggetto proponente, a nulla rilevando la qualifica dei relativi componenti.

Quesito n. A.33

Rispetto al par. 2.2 – Requisiti di ammissibilità, par. 1, ii) in soggetti proponenti che NON svolgono

attività prevalentemente economica, lettera k), non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse attività previste nel progetto candidato alle agevolazioni del presente Avviso, si chiede conferma che nel caso di IR esistenti realizzate con altri finanziamenti pubblici (fondi PNRR) ed oggetto di ammodernamento nell'ambito della proposta di cui al presente avviso, nonché di proprietà di uno dei soggetti partecipanti costituitesi come soci fondatori/soci consortili del soggetto proponente aggregato beneficiario di cui al comma 3, par. 2.1 – Destinatari/beneficiari ammissibili (Consorzio, Società cooperativa, Società di capitali, Rete soggetto, Fondazione), non sia violato il requisito di cui alla lettera k).

Risposta

La disposizione dell'Avviso richiamata all'interno del quesito punta a scongiurare il rischio di duplicazione di finanziamento (divieto di c.d. "doppio finanziamento") quale principio alla base della tutela degli interessi finanziari dell'Unione (principio generale di "sana gestione finanziaria").

La disposizione in questione deve esser interpretata nell'ottica di escludere la possibilità che il medesimo costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Con specifico riferimento al tema della duplicazione di finanziamento per operazioni che beneficiano dell'assistenza finanziaria del PNRR, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ha adottato un apposito documento "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori – Appendice tematica: La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. UE 2021/241" (disponibile al seguente link <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/13/Appendice-tematica-PNRR-La-duplicazione-dei-finanziamenti.pdf>) al cui interno si riporta un'ampia ed articolata illustrazione delle modalità applicative del suddetto principio.

Il concetto di duplicazione dei finanziamenti, in ambito PNRR, assume un significato parzialmente diverso rispetto a quanto previsto per gli interventi assistiti da Fondi SIE (come quelli oggetto del presente Avviso), ciò in ragione della peculiarità dello stesso PNRR in cui l'erogazione delle quote di finanziamento avviene secondo logiche "performance based", slegate quindi dalla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e certificate, come avviene per il Fondi SIE.

Tanto premesso, in ambito PNRR, la duplicazione dei finanziamenti, oltre al rispetto del principio generale secondo cui il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, prevede che i costi delle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR (nel più ampio quadro dello strumento Recovery and Resilience Facility) devono essere coperti esclusivamente dal PNRR.

Tornando a quanto previsto dal quesito, un programma di investimento teso all'ammodernamento di una IR esistente già finanziata dal PNRR potrà risultare ammissibile alle agevolazioni di cui al presente Avviso, laddove sia possibile accertare le seguenti condizioni:

- *che gli stessi costi finanziati dal PNRR non siano oggetto di richiesta di agevolazioni a valere sul presente Avviso;*
- *che gli interventi candidati al sostegno pubblico di cui al presente Avviso non risultino funzionali al conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto assistito dal PNRR, ma ne prefigurino un'implementazione incrementale in grado di conseguire obiettivi/risultati ulteriori/ultronei rispetto a quelli oggetto del progetto PNRR.*

L'Amministrazione regionale si riserva di valutare caso per caso il rispetto delle predette condizioni, operando in raccordo che l'Ente finanziatore che ha concesso il contributo a valere sul PNRR.

Quesito n. A.34

Premesso che ai sensi dell'art. 2.2 "Requisiti di ammissibilità", comma 4 del bando PR FESR SICILIA 2021-2027 avente ad oggetto "Sicilia Opportunità per la Ricerca e le Infrastrutture" è previsto che *"Non sono, in ogni caso, ammissibili ai benefici del presente Avviso le imprese il cui capitale (o quote di esso) sia stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa richiedente che alle imprese controllanti l'impresa richiedente."* (di seguito definito il "Divieto") Vi sottoponiamo il seguente quesito.

Il Divieto è applicabile ad una società italiana ("Società Istante") interamente posseduta da un'altra società italiana che, a sua volta, è controllata al 95,43% da una società lussemburghese che, a sua volta, è interamente posseduta da altra società lussemburghese, ove il capitale sociale di tale socio di controllo indiretto (di diritto lussemburghese) della Società Istante sia detenuto per lo 0,55% da una società fiduciaria italiana autorizzata ai sensi della l. 1966/1939 (la "Fiduciaria")?

Al riguardo si precisa che (i) le azioni detenute da tale Fiduciaria sono prive del diritto di voto e (ii) sono detenute dalla Fiduciaria per conto di alcuni membri del senior management team della medesima Società Istante (i "Fiducianti") nell'ambito di un piano di co-investimento agli stessi riservato dai soci indiretti di controllo della stessa Società Istante. Per completezza si segnala, tuttavia, che la Società Istante non ha conoscenza immediata e diretta dei nominativi dei Fiducianti.

Risposta

Le disposizioni di cui all'art. 2.2 dell'Avviso 2.2.4 dell'Avviso escludono dal perimetro di eleggibilità alle agevolazioni in esso previsto tutte le imprese il cui capitale sociale sia direttamente o indirettamente detenuto, anche solo in quota parte, da società fiduciarie.

Il suddetto divieto, pertanto, deve intendersi assoluto e porta alla non ammissibilità del soggetto richiedente in quanto privo dei requisiti di ammissibilità soggettivi prescritti dallo stesso Avviso.

Quesito n. A.35

Relativamente alla partecipazione all'Avviso pubblico "SICILIA OPPORTUNITÀ PER LA RICERCA E LE INFRASTRUTTURE», PR FESR SICILIA 2021-2027 PRIORITÀ 1 - RSO 1.1", è richiesto che le imprese e/o gli organismi di ricerca obbligati alla redazione del bilancio, presentino la "copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati nelle forme previste dalla vigente normativa di riferimento, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione o altra documentazione equivalente". Il soggetto scrivente, Ente Pubblico di Ricerca, essendo soggetto a tale obbligo, consegnerà in fase di presentazione della proposta tali documenti secondo l'attuale sistema di contabilità (finanziaria). Dato che ai fini della futura ammissibilità dei costi questi dovranno essere "partimoniazzati dal soggetto beneficiario e contabilizzati in conformità con i principi contabili pertinenti", si rappresenta che questa amministrazione è soggetta alle previsioni della Riforma 1.15 del PNRR, che prevede a partire dal 2025 l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL per tutte le Amministrazioni Pubbliche. Si chiede se questo può rappresentare una criticità, sia in termini di partecipazione che di futura ammissibilità della spesa, tenendo presente che gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono prodotti a soli fini di sperimentazione e non hanno, quindi, valore giuridico e sono aggiuntivi e non sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti, che restano in vigore per lo stesso anno.

Risposta

Non si rilevano criticità ostative alla partecipazione del soggetto richiedente in questione, né elementi di potenziale difficoltà per l'eventuale prosieguo delle attività di consuntivazione della spesa ammessa alle

agevolazioni.

Quesito n. A. 36

Relativamente all'Allegato F "Schema di proposta progettuale", sezione "I", si chiede un chiarimento in merito al limite del numero di caratteri, ora riportato come di 5 pagine per la sola sezione I.3. Si intende che gli altri paragrafi della sezione non hanno limite di caratteri? Oppure si tratta di un refuso ed il limite è applicato alla intera sezione "I"?

Risposta

Si conferma che il limite di pagine riportato nel quesito afferisce esclusivamente al punto I.3 del Formulario. Non sono previste limitazioni specifiche per i punti I.1 e I.2 della medesima sezione. Si raccomanda in ogni caso di descrivere i contenuti richiesti privilegiando formulazioni sintetiche che ne favoriscano una più agevole valutazione in sede istruttoria.

Quesito n. A.37

Relativamente a criteri premiali di cui al punto P lettera d) dell'Allegato F, "Possesso del rating di legalità", verificato che è un titolo attribuito alle imprese o agli enti che svolgono attività economica ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si richiede se per gli Enti pubblici di ricerca che intendono partecipare come unico beneficiario è ammesso un equivalente titolo, ed in caso affermativo si richiede quale documentazione sia richiesto produrre e inviare ai fini della candidatura.

Risposta

Si conferma che il criterio di premialità in questione potrà essere attribuito esclusivamente agli operatori economici che si qualifichino come imprese e che, pertanto, lo stesso non potrà essere attribuito a soggetti richiedenti che non si configurino come imprese.

B. Ammissibilità delle spese

Quesito n. B.1

In relazione alle voci di costo ammissibile per la parte infrastrutturale dell'Azione 1.1.4, l'Avviso prevede anche la possibilità di coprire i costi per il personale tecnico dedicato alla messa in opera delle attrezzature tecnologiche di rilevante complessità ed alla messa a punto dei servizi che queste si prevede debbano erogare.

Questa voce di costo ammissibile (ricompresa tra le voci di costo del progetto infrastrutturale e non solo nel progetto di ricerca collegato), relativa al personale tecnico/tecnologo dedicato alla messa in funzione delle macchine e dei servizi ad esse collegati, contribuisce ad una più efficace attuazione dei programmi di spesa, consentendo di pianificare con maggiore efficacia il piano industriale per la nuova infrastruttura di ricerca, assicurandone un rapido raggiungimento degli obiettivi minimi che ne possono consentire la sostenibilità economica (la disponibilità di grandi ed eccellenti attrezzature rischia di non essere sufficiente senza la messa a punto di servizi che possono essere erogati dalle attrezzature e che necessitano di personale qualificato e dedicato).

In proposito, si chiede di chiarire a quali specifiche condizioni è subordinata l'ammissibilità dei costi di personale tecnico/tecnologo funzionali alla immissione degli impianti e/o attrezzature tecnologiche e/o macchinari caratterizzati da elevati livelli di complessità.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dall'Avviso (cfr. § 1.4.1, lett. u) "Definizioni"), la disciplina delle regole per l'ammissibilità delle spese e per le relative modalità di rendicontazione è demandata dall'Amministrazione all'approvazione di un apposito documento "Linee guida per la rendicontazione" da adottarsi successivamente alla pubblicazione dell'Avviso.

In questa sede e nelle more dell'adozione del suddetto documento, si precisa che i costi per il personale sono ammissibili esclusivamente se sostenuti in attuazione di un progetto di ricerca industriale nel quadro della tipologia di spese di cui alla categoria PRI.1 "Personale".

Quanto alle spese per l'acquisto di "Strumentazione ed attrezzature, compresi arredi e macchinari" di cui alle categorie IR.5 e IPS.5 connesse con la realizzazione e/o l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca (IR) o di infrastrutture di prova e di sperimentazione (IPS), sono considerati ammissibili alle agevolazioni dell'Avviso i costi relativi all'acquisizione di strumenti, impianti tecnologici (diversi da quelli generali il cui costo è ricompreso nelle categorie IR.3/IPS.3) ed attrezzature nuovi di fabbrica funzionali al perseguimento degli obiettivi operativi ammissibili cui è finalizzato il progetto agevolato.

Sono compresi eventuali costi connessi con la stessa fornitura, quali ad esempio i costi di trasporto, di imballo e di montaggio qualora presenti, a condizione che gli stessi siano imprescindibili per l'installazione e la messa in esercizio del bene rendicontato e solo se ricompresi nella fattura di acquisto, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Sono, altresì, ammessi sia il costo del diritto acquisito sia il costo della gestione legale della procedura di acquisto e sostenuti per finalità strettamente connesse al progetto.

La pertinenza e la congruità dei costi connessi all'acquisizione di tali attivi materiali in relazione alle finalità ed alle caratteristiche dei progetti agevolati sarà valutata caso per caso.

Eventuali costi connessi con la formazione e/o l'addestramento del personale interno per il corretto ed

efficiente utilizzo dei suddetti attivi materiali potranno considerarsi ammissibili alle agevolazioni nell'ambito della categoria di spesa "Costi indiretti" (IR.8 e IPS.8), alle seguenti condizioni:

- *che tali costi siano analiticamente identificati e patrimonializzati da parte del Beneficiario, il quale dovrà documentare l'iscrizione degli stessi costi all'interno del libro cespiti/libro inventari e la relativa contabilizzazione in coerenza con i pertinenti principi contabili di riferimento;*
- *che gli stessi costi siano contenuti entro il limite massimo del 7% del costo complessivo degli interventi funzionali alla realizzazione e/o ammodernamento della IR/IPS. Eventuali deroghe al rispetto del suddetto massimale occorse durante il processo di realizzazione del progetto agevolato saranno oggetto di preventiva richiesta di autorizzazione da parte del Beneficiario al Dipartimento, quest'ultimo potrà riservarsi di accoglierle all'esito di una opportuna e preventiva verifica tesa ad accertare l'organicità e funzionalità del programma d'investimento realizzato.*

La pertinenza e la congruità dei costi connessi all'acquisizione di tali attivi immateriali in relazione alle finalità ed alle caratteristiche dei progetti agevolati sarà valutata caso per caso.

Quesito n. B.2

Costi Indiretti

In merito ai "costi indiretti" per come citati nel paragrafo 3.4, IR.8 (o IPS.8), o definiti nelle definizioni al punto 1.4.1.t), si chiede di confermare che il loro riconoscimento con percentuale forfetaria massima del 7% ha come base di calcolo del limite il totale complessivo dei rimanenti costi ammissibili costituito dalla somma dei costi da IR.1 a IR.7 come sembra anche dalla tabella presente in Allegato F cioè:

$$IR.8 = 7\% \text{ di } [IR.1+IR.2+IR.3+IR.4+IR.5+IR.6+IR.7]$$

In tal caso, si prega di confermare che, pur riferendosi ad attività immateriali (ad es. formazione) come specificato nell'esempio riportato nelle FAQ già pubblicate, tali costi vanno documentati e vanno ad aumentare il valore patrimoniale del bene materiale acquisito e quindi rientrare nell'attivo patrimoniale dei beni materiali come costi accessori capitalizzati/patrimonializzati nel valore del bene materiale acquisito.

Risposta

Si conferma che la base di calcolo per la determinazione del massimale di costi indiretti riconosciuto è composta dal totale degli altri costi diretti relativi alle categorie di spesa comprese tra IR/IPS.1 e la IR/IPS.7.

Come già ribadito nella risposta al quesito B.1, l'ammissibilità dei costi indiretti è subordinata alla prova della loro effettiva patrimonializzazione.

Quesito n. B.3

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2. Il la patrimonializzazione dei costi di infrastrutturazione di cui al paragrafo 3.4.2 debba essere effettuata:

- esclusivamente dal soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione;
- esclusivamente da ciascuno dei componenti dell'aggregazione (ognuno per la quota di costi di realizzazione dell'IR sostenuti e quindi indipendentemente dalla quota sociale di partecipazione al soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione)

oppure se

- possono essere patrimonializzati sia dai componenti l'aggregazione che dal soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione in funzione di chi ha sostenuto i costi.

Risposta

In coerenza con quanto specificato nella risposta al quesito A.12, il Soggetto beneficiario è da intendersi quale unico soggetto giuridico centro di imputazione degli oneri connessi con l'attuazione del programma di investimenti agevolato, pertanto, ad esso soltanto compete – ove previsto per le specifiche categorie di spesa ammissibili ai sensi dell'Avviso – l'onere di provvedere alla relativa patrimonializzazione.

Per gli interventi connessi con la realizzazione della IR/IPS, non è consentito il ribaltamento di costi tra i componenti del soggetto beneficiario aggregato, tali spese – ove sostenute dal Soggetto beneficiario – saranno considerate non ammissibili. Il ribaltamento è invece consentito, nei limiti del perimetro di ammissibilità delle spese disciplinato dall'Avviso, per gli interventi/attività connessi con la realizzazione dell'eventuale progetto di ricerca (IPR).

Quesito n. B.4

Documentazione da allegare alla domanda di accesso alle agevolazioni – par. 4.4.1 dell'Avviso

L'Avviso prevede in proposito la produzione di idonei preventivi intestati al soggetto proponente e computi metrici estimativi a firma di un tecnico abilitato per gli interventi che comportino l'esecuzione di lavori e/o interventi su impianti che comprovino la congruità dei costi indicati all'interno del programma di spesa.

I preventivi vanno prodotti in forma di computo metrico solo per i lavori edili o per tutte le spese che fanno parte del programma di investimenti.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal par. 4.1.1.i) dell'Avviso, il Soggetto proponente avrà cura di accludere alla domanda di accesso alle agevolazioni idonei preventivi ad esso intestati, per ciascuno dei beni e/o servizi di cui è prevista l'acquisizione in attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, ivi compresa la realizzazione dell'eventuale PRI.

Per le opere murarie e/o per la realizzazione di impianti, in luogo della produzione di preventivi, è consentita la presentazione di computi metrici a firma di un tecnico abilitato elaborati sulla base dei vigenti prezzi regionali.

Nel caso di soggetti proponenti aggregati non ancora costituiti, i suddetti preventivi e computi metrici – in coerenza con quanto disposto dal par. 4.4.2 dell'Avviso – dovranno essere intestati al soggetto autorizzato a rappresentare la costituenda aggregazione come riportato all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1.

Si precisa che, ai fini della compilazione dell'Allegato F "Schema di proposta progettuale" – Sezione Q "Budget e piano finanziario", il Soggetto proponente è tenuto ad inserire, in corrispondenza di ciascuna tipologia di spese tra quelle ammissibili riportate nelle Tabelle 1, 2 e 3, il dettaglio analitico dei singoli acquisti di beni, servizi e/o lavori previsti in attuazione del programma di investimenti. A tal fine, all'interno del prospetto allegato dovrà aggiungere una riga per ciascun costo ipotizzato, includendo nella relativa descrizione gli estremi del preventivo o del computo metrico corrispondente. La riga riferita alla tipologia di spesa pertinente dovrà riportare il totale delle spese ricomprese nella stessa tipologia, come analiticamente richiamate nelle righe ad essa sottostanti.

Quesito n. B.5

Par. 3.4 Spese ammissibili – comma 1 – Punto III PRI.1 – Personale

Le disposizioni dell'Avviso di cui al paragrafo sopra richiamato prevedono che il costo del lavoro di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono effettivamente impiegati nel progetto, venga rendicontato mediante utilizzo delle Unità di Costo Standard di cui alla metodologia adottata con Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 recante tempo per tempo vigente e che lo stesso costo non superi il 50% del costo complessivo del PRI.

Si chiede conferma in ordine al fatto che tali costi devono essere rendicontati a "costi standard" o a "costi reali".

Risposta

Il contenuto del quesito risulta piuttosto esplicito nell'affermare che i costi per il personale impiegato nell'attuazione del PRI deve essere rendicontato mediante ricorso alle Unità di Costo Standard di cui Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024.

Il Soggetto beneficiario dovrà in ogni caso dare evidenza delle unità di tempo (giornate / ore) effettivamente lavorate da ciascuna unità di personale in attività connesse con la realizzazione del PRI, tenendo costantemente a disposizione del *Dipartimento* e/o degli organismi preposti alle attività di verifica, tutta la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto di lavoro, la regolarità degli adempimenti previdenziali ed assicurativi da essi derivanti, nonché di ogni altra disposizione vigente a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le modalità di consuntivazione dei costi del personale saranno dettagliate all'interno di apposite Linee guida per la rendicontazione dei costi adottate dal *Dipartimento*.

Quesito n. B.6

Par. 3.4 Spese ammissibili – comma 1 – Punto I PRI.1

Si chiede conferma che siano ammissibili e rendicontabili i costi del personale strutturato e a tempo indeterminato per la parte del 20% di cofinanziamento a carico dell'Ente Pubblico di Ricerca in qualità di soggetto beneficiario del contributo, e quale percentuale massima possa essere coperta mediante questa tipologia di costi.

Si chiede conferma che siano ammissibili i costi per spese generali per la parte del 20% di cofinanziamento a carico dell'Ente Pubblico di Ricerca in qualità di soggetto beneficiario del contributo, e quale percentuale massima possa essere coperta mediante questa tipologia di costi. In caso affermativo quale sia la modalità di rendicontazione, se prevista.

Si chiede conferma che siano ammissibili i costi di ammortamento per infrastrutture già esistenti da inglobare nella IR proposta per la parte del 20% di cofinanziamento a carico dell'Ente Pubblico di Ricerca in qualità di soggetto beneficiario del contributo, e quale percentuale massima possa essere coperta mediante questa tipologia di costi. In caso affermativo quale sia la modalità di rendicontazione.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal par. 3.5.8 dell'Avviso "La quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto proponente potrà avere ad oggetto esclusivamente spese ammissibili di cui al par. 3.4 e dovranno essere in ogni caso essere documentate nelle modalità previste dal par. 4.12 del presente Avviso".

Per quanto sopra, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Soggetto beneficiario per l'attuazione del PRI a fronte dell'impiego del personale impiegato per le medesime attività di ricerca – essendo una

spesa ammissibile ai sensi del par. 3.4 dell'Avviso – possono essere validamente considerati quale cofinanziamento.

Analogamente possono considerarsi valide ai fini del cofinanziamento le quote di ammortamento dei cespiti effettivamente utilizzati per le attività di attuazione del PRI.

Non possono considerarsi ammissibili, quale forma di cofinanziamento, le spese generali calcolate applicando il tasso forfettario del 20% previsto per la categoria di spesa PRI.7 (spese generali supplementari).

Si rappresenta, tuttavia, che il cofinanziamento richiesto al Soggetto beneficiario deve intendersi riferito alla totalità del programma di investimento, incluso quindi il costo previsto per la realizzazione/ammodernamento della IR/IPS e non solo alla parte relativa all'eventuale PRI.

Quesito n. B.7

Par. 4.12, punto 2, lettera a)

Si chiede conferma che per un Ente Pubblico di Ricerca, l'erogazione dell'anticipo non sia condizionata alla presentazione di fidejussione di pari importo, in analogia a quanto previsto dall'art. 117 del nuovo codice dei contratti (36/2023), comma 14, in quanto operatore di comprovata solidità finanziaria.

Risposta

Le disposizioni specifiche previste dal par. 4.12.2.a) dell'Avviso non prevedono deroghe a favore degli enti pubblici in ordine all'obbligo di produrre un'idonea fidejussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'eventuale anticipazione richiesta dal Soggetto beneficiario ai sensi dello stesso paragrafo 4.12.2.a).

Tale prescrizione, infatti, si conforma a quanto previsto dall'art. 91.5 del Reg. UE n. 2021/1060 e ss.mm.ii. relativo all'attuazione dei programmi operativi finanziati da Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Quesito n. B.8

Rispetto al par. 3.4 – Spese ammissibili – IR.5, Con riferimento al punto I. IR – Creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca, IR.5 – “Costi relativi e strumentazione e attrezzature, compresi arredi e macchinari, strettamente funzionali alla realizzazione della IR”, si chiede conferma della ammissibilità delle spese relative a manutenzione e acquisto di strumentazioni e attrezzature finalizzate all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca esistenti e di proprietà di uno dei soggetti partecipanti costituitesi come soci fondatori/soci consortili del soggetto proponente aggregato beneficiario di cui al comma 3, par. 2.1 – Destinatari/beneficiari ammissibili (Consorzio, Società cooperativa, Società di capitali, Rete soggetto, Fondazione).

Risposta

Le disposizioni specifiche di cui al par. 3.4.6 dell'Avviso che qui si riportano per facilità di consultazione, dispongono che “i beni e/o i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con il soggetto beneficiario. In particolare, i beni e i servizi non possono essere oggetto di compravendita tra il soggetto beneficiario e altri soggetti che, nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa, si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero controllati e collegati, o siano entrambi partecipati, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti. Nei casi di soggetto beneficiario costituito ai sensi dei paragrafi 2.1, comma 2, punto II e 2.1, comma 2, punto III, gli stessi beni e/o servizi non possono essere oggetto di compravendita tra i soggetti che costituiscono il soggetto

beneficiario”.

Per quanto sopra, è da ritenersi non ammissibile la spesa sostenuta per l'acquisizione di immobili, beni e/o servizi da uno dei soggetti che compongono il soggetto proponente aggregato.

C. Interventi agevolabili

Quesito n. C.1

In merito agli Interventi Agevolabili a valere dell'Avviso, gli stessi vengono definiti al paragrafo 1.1.5 come "riconducibili" ai settori di intervento 002, 006, 011 che riguardano PMI e Grandi Imprese. Si chiede, pertanto, se nel caso della realizzazione di IR la riconducibilità a queste tipologie di intervento sia soddisfatta in caso di interventi realizzati da "Soggetto proponente che svolge attività a prevalente carattere non economico" e non iscritto al registro delle imprese o se necessariamente il Soggetto Beneficiario (sia esso Singolo o Aggregato) dovrà iscriversi al Registro delle Imprese.

Risposta

Le disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2022)7388 final del 19.10.2022 (richiamata all'interno dell'Avviso) recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (cfr. punti 2.1.1 e 2.2.2) chiariscono che le infrastrutture di ricerca che beneficiano di aiuti di Stato possano svolgere contestualmente attività economiche e non economiche a patto che vengano rispettate specifiche prescrizioni richiamate ai punti 19, 20 e 21 della medesima Comunicazione, alle quali si rimanda per un maggiore dettaglio.

Tra le prescrizioni previste nella Comunicazione, si dispone (cfr. p.to 21) che il relativo finanziamento con contributi pubblici può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato laddove l'eventuale utilizzo economico dell'infrastruttura di ricerca rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca, oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia una portata limitata. Con quest'ultima accezione si intende convenzionalmente che le eventuali attività economiche svolte dall'infrastruttura non superino il 20% della pertinente capacità annua complessiva della medesima entità giuridica.

In proposito, si ricorda che, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, non rileva lo status giuridico del soggetto destinatario degli stessi, quanto piuttosto la natura economica delle relative attività svolte. Pertanto, l'eventuale necessità di provvedere all'iscrizione del Soggetto beneficiario all'interno del Registro delle imprese e/o l'attivazione di una partita iva per lo svolgimento delle relative attività economiche, dipenderà dalle specifiche caratteristiche del soggetto beneficiario, non costituendo il possesso di tali requisiti una condizione specifica richiesta dall'Avviso per i soggetti proponenti che svolgono attività prevalentemente non economica (cfr. par. 2.2.1.ii dell'Avviso).

D. Agevolazioni concedibili

Quesito n. D.1

Intensità del Contributo

Si chiede conferma che in caso di proposte presentate da un Soggetto Proponente Aggregato, ai fini dell'applicazione dell'intensità del contributo pari all'80% di cui al paragrafo 3.5.3, la verifica della caratteristica di "Soggetto **proponente** che svolge attività a prevalente carattere non economico" viene effettuata sulle caratteristiche del soggetto giuridico già costituito (in caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II) o di nuova costituzione (in caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.III) e

non sui singoli componenti dell'aggregazione.

Risposta

Nel caso di soggetto proponente aggregato già costituito, la verifica della corretta applicazione dell'intensità di contributo verrà effettuata avendo a riferimento oltre al soggetto giuridico coincidente con il medesimo soggetto proponente, anche i relativi soci componenti, in conformità con quanto previsto dal documento adottato dalla Commissione europea ["Guida dell'utente alla definizione di PMI"](#) cui si rimanda per maggiori dettagli.

Nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito, la verifica sarà fatta sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli componenti della costituenda aggregazione all'interno delle dichiarazioni di cui all'Allegato 2.1 – Sezione III b.2, oltre che (in conformità con quanto previsto dal par. 2.1.8 dell'Avviso) sulla documentazione prodotta dal Soggetto beneficiario – nel caso in cui la proposta progettuale venga ammessa alle agevolazioni del presente Avviso – comprovante l'avvenuta costituzione del soggetto aggregato in una delle forme giuridiche consentite dal par. 2.1.3 dell'Avviso.

Quesito n. D.2

Ai fini della corretta determinazione dell'intensità di aiuto concedibile per gli interventi di cui al par. 3.1.1. a) (creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca (IR) e/o all'ammodernamento di IR esistenti), si chiede di specificare come verrà determinata l'intensità di aiuto concedibile nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito (par. 2.1.2.III).

In particolare, si chiede di specificare se le seguenti variabili:

a) attività svolta (prevalentemente economica/NON economica ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final - Paragrafo 2.1.) e

b) dimensione di impresa (GI/PMI) nel caso di attività NON prevalentemente economica,

saranno valutate rispetto:

1. ai singoli componenti la costituenda aggregazione, disgiuntamente: sommatoria dei contributi concedibili a ciascun componente singolarmente;

2. al mandatario della costituenda aggregazione: applicazione estensiva del contributo concedibile al soggetto Mandatario all'intero programma di investimenti;

3. all'aggregazione quale entità unitaria, come risultante dopo l'avvenuta costituzione (entro 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria), sulla base delle informazioni disponibili dai documenti costitutivi.

Risposta

Nel caso di programmi di investimento promossi da soggetti aggregati non ancora costituiti, la determinazione dell'intensità di aiuto da parte dell'Ente finanziatore dovrà tener conto dei seguenti fattori principali:

- *della natura prevalentemente economica o NON economica che intende assumere il soggetto proponente in caso di concessione del sostegno finanziario pubblico oggetto del presente Avviso;*

- *nel caso in cui il costituendo raggruppamento si configuri quale soggetto che svolge un'attività prevalentemente economica, saranno indagati i seguenti aspetti:*

- o *la natura, le caratteristiche la qualificazione dei singoli componenti dell'aggregazione,*
- o *l'eventuale presenza tra gli stessi componenti di relazioni di colleganza e/o di controllo all'interno del medesimo soggetto giuridico di nuova costituzione (il futuro soggetto*

beneficiario) e le eventuali ulteriori relazioni di colleganza e/o di controllo esistenti con altri soggetti esterni alla costituenda aggregazione;

- *la dimensione d'impresa che il soggetto giuridico risultante dall'aggregazione tra i componenti sopra indicati assume in relazione ai rapporti di colleganza e/o di controllo esistenti tra e con questi ultimi;*
- *il rispetto dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del RGE (nel caso in cui la costituenda aggregazione, in considerazione delle relazioni esistenti con i suoi componenti, dovesse assumere la classificazione di "grande impresa").*

L'Ente finanziatore procederà con la verifica degli aspetti/condizioni sopra richiamate sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli componenti il soggetto proponente ancora non costituito in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, nonché sulla base della documentazione prodotta da quest'ultimo nell'eventuale successiva fase di concessione delle agevolazioni a dimostrazione dell'intervenuta costituzione del nuovo soggetto giuridico investito del ruolo di soggetto beneficiario delle agevolazioni.